



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 17 settembre 2009 n.126

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 25 giugno 2009 n.85 “Classi di prestazione energetica invernale degli edifici e disposizioni relative alle attività di controllo degli interventi a carattere energetico ed alla metodologia di calcolo della prestazione energetica”, promulgato:

Visti l’articolo 6, comma 1, lettera b), l’articolo 15, comma 1, l’articolo 42 e l’articolo 43 della Legge 7 maggio 2008 n.72;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.3 adottata nella seduta del 5 giugno 2009;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 16 settembre 2009;

Visti gli articoli 8 e 9, comma 5, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 25 giugno 2009 n.85 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso.

RATIFICA DECRETO DELEGATO 25 GIUGNO 2009 N.85 - CLASSI DI PRESTAZIONE ENERGETICA INVERNALE DEGLI EDIFICI E DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI INTERVENTI A CARATTERE ENERGETICO ED ALLA METODOLOGIA DI CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA

CAPO I

DETERMINAZIONE DEI VALORI LIMITE DELL’INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E CLASSI DI PRESTAZIONE ENERGETICA INVERNALE DEGLI EDIFICI

Art.1

(Determinazione dei valori limite dell’indice di prestazione energetica per climatizzazione invernale)

1. L’indice di prestazione energetica invernale (E_{Pi}) è l’indice del consumo di energia primaria relativo alla climatizzazione invernale di edifici ed unità immobiliari, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 5, lettera g) della Legge 7 maggio 2008 n.72.
2. I valori limite dell’indice di prestazione energetica per climatizzazione invernale (E_{Pi,lim}) sono determinati in base al valore in gradi giorno invernali (GG) caratteristico della località in cui è sito l’edificio o l’unità immobiliare ed al valore del rapporto di forma dell’edificio (S/V) secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, della Legge n.72/2008.
3. Per gli edifici adibiti alle funzioni ed attività insediative di cui all’articolo 7, comma 2, della Legge n.72/2008 si applicano i valori limite espressi in kWh/(m².anno) indicati nella Tabella 1 dell’Allegato A alla predetta legge.

4. Per gli edifici adibiti alle funzioni ed attività insediative di cui all'articolo 7, comma 3, della Legge n.72/2008 si applicano i valori limite espressi in kWh/(m³.anno) indicati nella Tabella 2 dell'Allegato B alla predetta legge.

5. I valori di E_{Pi,lim} relativi a S/V=0,2 ed a S/V=0,9, si ottengono per interpolazione lineare tra i valori riportati nella Tabella 1 dell'Allegato A e nella Tabella 2 dell'Allegato B alla Legge n.72/2008.

6. I valori di E_{Pi,lim} corrispondenti a valori di S/V compresi fra 0,2 e 0,9 si ottengono per interpolazione lineare tra i valori di E_{Pi,lim} relativi a S/V=0,2 e S/V=0,9.

7. I valori di E_{Pi,lim} per S/V=0,2 e S/V=0,9, espressi in kWh/m².anno ed in kWh/m³.anno, corrispondenti ai valori di riferimento in GG di ciascuna delle zone climatiche invernali del territorio della Stato, individuate dal Decreto Delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 4 della Legge n.72/2008, sono riportati rispettivamente nella Tabella 1 e nella Tabella 2 di cui all'Allegato A al presente Decreto.

Art.2

(Ambito di applicazione delle Classi di prestazione energetica invernale)

1. Le Classi di prestazione energetica invernale degli edifici ed unità immobiliari si riferiscono esclusivamente alle funzioni ed attività insediative di cui all'articolo 183 della Legge 19 luglio 1995 n.87 con le specifiche dettate dall'articolo 5, commi 4 e 5, della Legge n.72/2008.

2. Per le funzioni ed attività insediative indicate al comma 1, si applicano i valori di E_{Pi,lim} espressi in kWh/(m².anno) di cui alla Tabella 1 dell'Allegato A alla Legge n.72/2008.

Art.3

(Metodo di determinazione delle Classi di prestazione energetica invernale)

1. Le Classi di prestazione energetica invernale degli edifici ed unità immobiliari sono stabilite in funzione del rapporto tra il valore di E_{Pi} relativo all'edificio o unità immobiliare considerato ed il valore di E_{Pi,lim} relativo alla località in cui l'edificio o unità immobiliare è sito, secondo quanto indicato nella Tabella di cui all'Allegato B al presente Decreto.

CAPO II

DISPOSIZIONI SUL CERTIFICATORE ENERGETICO ASSEGNATO D'UFFICIO ALLA PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA E SULL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO, ISPEZIONE E CONTROLLO

Art.4

(Assegnazione d'ufficio del Certificatore Energetico a procedure di qualificazione energetica)

1. La facoltà di nomina del Certificatore Energetico (CE) spettante all'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia (Autorità) ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera c) della Legge n.72/2008 è esercitata unicamente nell'ambito di procedure di qualificazione energetica relative ad edifici ed unità immobiliari i cui impianti termici destinati a climatizzazione invernale e/o a produzione di acqua calda per usi igienico sanitari sviluppino una potenza, riferita all'energia primaria o all'energia primaria equivalente impegnata, superiore a 500 kW.

Art.5

(Attività di accertamento, ispezione e controllo)

1. Fatto salvo il rispetto dei limiti temporali di cui all'articolo 24, comma 5, le attività di accertamento, ispezione e controllo degli interventi a carattere energetico negli edifici o unità

immobiliari e sugli impianti termici di cui all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, della Legge n.72/2008 sono svolte sia in corso d'opera che a seguito dell'ultimazione degli interventi.

2. Al fine di agevolare lo svolgimento delle attività di accertamento, ispezione e controllo in corso d'opera, i progetti e le relazioni tecniche preliminari di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), all'articolo 20, comma 1, lettera b), all'articolo 22 comma 1, lettera c) ed all'articolo 23, comma 1, lettera c) della Legge n.72/2008 nonché gli eventuali successivi adeguamenti e modifiche della documentazione medesima sono depositati presso l'Ufficio Urbanistica-Servizio Gestione Procedure Energetiche (Servizio GPE).

3. Le attività di accertamento e controllo di cui all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, della Legge n.72/2008 sono effettuate utilizzando quale strumento tecnico di riferimento il programma di calcolo individuato dal Congresso di Stato sulla base della consulenza di Enti e professionisti qualificati.

4. Il programma di cui al comma 3, utilizza metodi di calcolo conformi a quanto previsto dall'articolo 15 della Legge n.72/2008 e dal successivo articolo 8.

5. L'accordo con l'impresa produttrice del programma di calcolo di cui ai commi 3 e 4, prevede le modalità di assistenza ed aggiornamento del programma medesimo in funzione dell'evoluzione della normativa UNI di riferimento nonché l'inserimento nel predetto software dei dati climatologici relativi al territorio della Repubblica di San Marino.

6. Le spese concernenti l'effettuazione delle attività di accertamento, ispezione e controllo di cui al comma 1 sono a carico dell'Autorità, che dispone di apposito capitolo di spesa nel bilancio della Stato.

Art.6

(Spese relative all'espletamento dell'incarico di CE)

1. Il CE, sia se nominato d'ufficio dall'Autorità a mente del combinato disposto dell'articolo 19, comma 1, lettera c) della Legge n.72/2008 e del precedente articolo 4 sia se nominato dal proprietario dell'edificio o unità immobiliare, svolge le attività di ispezione e controllo di cui all'articolo 24, comma 8, lettere d) ed e) della predetta Legge n.72/2008.

2. Le spese relative all'espletamento dell'incarico di CE, sia se nominato d'ufficio sia se nominato dal proprietario dell'edificio o unità immobiliare, sono a carico di quest'ultimo.

Art.7

(Disposizioni relative alle procedure di qualificazione energetica invernale obbligatoria e volontaria)

1. In ordine a quanto disposto dagli articoli 19, comma 1, lettera g) e 20, comma 1, lettera c) della Legge n.72/2008 l'asseverazione effettuata dal CE è da intendersi riferita all'Attestato di Qualificazione Energetica invernale (AQEi) e non al Certificato di Qualità Energetica Invernale (CQEi) il quale ultimo è rilasciato dall'Ufficio Urbanistica-Servizio GPE al proprietario dell'edificio o unità immobiliare ai sensi dell'articolo 21, commi 2, 3 e 4, della predetta Legge n.72/2008.

CAPO III

METODOLOGIA DI CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

Art.8

(Scelta della metodologia di calcolo del fabbisogno energetico annuale per climatizzazione invernale e del rendimento medio stagionale degli impianti di climatizzazione invernale)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, della Legge n.72/2008 in merito alla facoltà di utilizzo di metodi di calcolo alternativi, il calcolo della prestazione energetica degli edifici o unità immobiliari e degli impianti termici di cui al precitato articolo 15 è effettuato in conformità e nel rispetto delle norme UNI TS 11300 e loro successive modificazioni.

CAPO IV

DELEGA RELATIVA ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI DI PRESTAZIONE ENERGETICA PARZIALE E COMPLESSIVA DEGLI EDIFICI ED ALL'ADOZIONE DI NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER GLI EDIFICI PUBBLICI CHE PRODUCONO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI O DA COGENERAZIONE

Art.9

(Termine per l'esercizio delle deleghe legislative)

1. A mente dell'articolo 43, comma 2, della Legge n.72/2008, il termine per l'esercizio delle deleghe legislative di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c) e di cui all'articolo 28, comma 4, della predetta legge è prorogato di 12 mesi.

CAPO V

TERMINI DI APPLICABILITA'

Art.10

(Termini di applicabilità)

1. Le disposizioni di cui ai superiori articoli e di cui al decreto delegato relativo alla caratterizzazione climatologica del territorio dello Stato, le procedure definite dagli articoli 19, 21, 22 e 23 della Legge n.72/2008 e la norma dettata dall'articolo 41 della precitata Legge n.72/2008 si applicano alle pratiche depositate presso l'Ufficio Urbanistica in data posteriore al trentesimo giorno successivo alla ratifica del presente decreto delegato.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 17 settembre 2009/1709 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Massimo Cenci – Oscar Mina

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta

ALLEGATO A

TABELLA 1–Valori di $E_{Pi,lim}$ per $S/V=0,2 \text{ m}^{-1}$ e per $S/V=0,9 \text{ m}^{-1}$ espressi in $\text{kWh}/(\text{m}^2 \cdot \text{anno})$, in corrispondenza dei valori di riferimento in GG delle zone climatiche invernali in cui è suddiviso il territorio dello Stato.

ZONA CLIMATICA INVERNALE	VALORE DI RIFERIMENTO (GG)	$E_{Pi,lim}$ ($\text{kWh}/\text{m}^2 \cdot \text{anno}$) $S/V = 0,2 \text{ m}^{-1}$	$E_{Pi,lim}$ ($\text{kWh}/\text{m}^2 \cdot \text{anno}$) $S/V = 0,9 \text{ m}^{-1}$
ZCI-1	2200	39	104
ZCI-2	2500	44	115
ZCI-3	2800	49	126

TABELLA 2–Valori di $E_{Pi,lim}$ per $S/V=0,2 \text{ m}^{-1}$ e per $S/V=0,9 \text{ m}^{-1}$ espressi in $\text{kWh}/(\text{m}^3 \cdot \text{anno})$, in corrispondenza dei valori di riferimento in GG delle zone-climatiche invernali in cui è suddiviso il territorio dello Stato.

ZONA CLIMATICA INVERNALE	VALORE DI RIFERIMENTO (GG)	$E_{Pi,lim}$ [$\text{kWh}/(\text{m}^3 \cdot \text{anno})$] $S/V = 0,2 \text{ m}^{-1}$	$E_{Pi,lim}$ [$\text{kWh}/(\text{m}^3 \cdot \text{anno})$] $S/V = 0,9 \text{ m}^{-1}$
ZCI-1	2200	11,0	27,0
ZCI-2	2500	12,5	30,5
ZCI-3	2800	14,0	34,0

ALLEGATO B

Tabella dei limiti delle Classi di prestazione energetica di edifici e unità immobiliari, espressi come rapporto $E_{Pi}/E_{Pi,lim}$.

CLASSI DI PRESTAZIONE ENERGETICA INVERNALE	LIMITE SUPERIORE		LIMITE INFERIORE
G	-	<u>E_{Pi}</u> E_{Pi,lim}	> 2,50
F	2,50 \geq		> 2,00
E	2,00 \geq		> 1,50
D	1,50 \geq		> 1,00
C	1,00 \geq		> 0,70
B	0,70 \geq		> 0,40
A	0,40 \geq		> 0,20
A+	0,20 \geq		> 0,10
A++	0,10 \geq		